



COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
C.O.S.A.P.**

(art. 63, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con deliberazione del C.C. n.71 in data 30.12.2019 (in vigore dal 01.01.2020)
Modificato con deliberazione del C.C. n. 7 in data 24.03.2020.
Modificato con deliberazione del C.C. n. 31 in data 28.07.2020.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Distinzione delle occupazioni
- Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 - Occupazioni abusive

CAPO II –NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

- Art. 8 – Domanda di occupazione
- Art. 9 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 10 – Deposito cauzionale
- Art. 11 – Durata delle occupazioni
- Art. 12 – Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 13 – Obblighi del titolare
- Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 15 – Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 16 – Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 17 – Rinuncia all'occupazione

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

- Art. 18 – Criteri di determinazione della tariffa del canone
- Art. 19 – Modalità di applicazione del canone
- Art. 20 – Soggetto passivo
- Art. 21 – Riduzioni di superficie
- Art. 22 – Esclusioni
- Art. 23 – Esenzioni
- Art. 24 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 26 – Riscossione del canone
- Art. 27 – Gestione del servizio

CAPO IV – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

- Art. 28 – Accertamento
- Art. 29 – Sanzioni per occupazioni abusive
- Art. 30 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti
- Art. 31 – Altre violazioni
- Art. 32 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 33 – Rimborsi

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 – Norme transitorie
- Art. 35- Norme finali
- Art. 36 - Rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione/concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio.
3. Sono considerate aree comunali, indipendentemente dal numero degli abitanti del Comune, quelle non insistenti sulla carreggiata delle strade statali o provinciali, bensì limitrofe alle strade stesse (quali ad esempio i marciapiedi) la cui manutenzione avvenga a cura del Comune. Soggiacciono alla stessa disciplina anche le strade consorziali, di cui il Comune effettua la manutenzione ordinaria.
4. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune sottratti all'uso generale della collettività.
5. Sono comunque soggette al canone le occupazioni anche se prive della concessione/autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 2, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni. Sono altresì soggette al canone le occupazioni temporanee su spazi e aree private sulle quali è regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio, anche in assenza della concessione/autorizzazione.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio e alla durata dell'occupazione.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 5 – Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la

tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I[^] e X[^] e della relativa normativa regionale.

2. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:

a) **NEGOZI E BOTTEGHE.** L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m.1,50. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio.

b) **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.** L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.

c) **CHIOSCHI EDICOLE.** L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.

d) **NOLEGGIO CICLI E TANDEM.** La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.

3. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.

4. Qualsiasi tipo di struttura, manufatto, copertura delle aree concesse, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall'ufficio competente, in particolare per ciò che riguarda i materiali utilizzati, le forme, le strutture portanti, i teli di copertura, le dimensioni consentite.

5. Deroche alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e motivatamente definite dall'ufficio competente, sentita la Giunta comunale.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29.

3. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c).

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la necessaria autorizzazione/concessione amministrativa prevista dal presente regolamento sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo e/o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova contraria di natura documentale a carico del trasgressore.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, anche attraverso incameramento dell'eventuale fidejussione/deposito.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

CAPO II - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 8 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. L'obbligo della richiesta di autorizzazione/concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone, ai sensi dell'art. 23.

3. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni di cui all'art. 22.

4. La domanda di concessione/autorizzazione, redatta in conformità alle vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti a mezzo SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) almeno 30 giorni prima del periodo richiesto in caso di occupazione permanente, e almeno 15 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento del canone;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;

i) l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria negli importi fissati dall'Amministrazione;

j) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Locale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito.

Per tutti coloro che non sono operatori economici o ditte individuali, è possibile presentare domanda, redatta in bollo, in formato cartaceo.

5. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. Nel caso di

richiesta contemporanea, e fatto salvo quanto previsto al comma 5, decide la sorte in presenza degli interessati o di due testimoni.

7. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 9 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Le domande di occupazione, anche se non presentate per il tramite del SUAP, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria. Il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione compete al Responsabile del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le occupazioni temporanee.

4. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

5. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:

- ufficio di polizia locale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
- ufficio tecnico: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio, o per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.).

6. I pareri di cui al comma precedente sono rilasciati entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

7. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione/autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione.

In particolare costituiscono motivo ostativo al rilascio di nuove concessioni o al rinnovo o proroga di quelle già in essere:

- l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extratributario;
- l'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, della sussistenza di occupazioni abusive;
- l'esistenza di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- l'inosservanza di specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali;
- incompatibilità con il decoro cittadino e la quiete pubblica;

8. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal responsabile del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

9. L'amministrazione si riserva di proporre un'assegnazione di un'area pubblica diversa da quella richiesta, che il richiedente può accettare o rifiutare. In caso di non accettazione, l'istanza viene rigettata.

Art. 10 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che prevedono lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare il titolo, anche su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.
3. Per quanto qui non previsto in merito al deposito cauzionale si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

Art. 11 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti è di norma autorizzata fino ad un massimo di 5 anni, senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dalla data della concessione stessa. Il rinnovo, con le stesse modalità previste per la presentazione della prima domanda di cui all'art. 8, può avvenire, su presentazione di apposita richiesta scritta, senza ulteriore documentazione se non cambiano i presupposti e gli elementi originari, con esonero dal versamento dei diritti di segreteria.
2. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà motivatamente prescrivere una durata inferiore a quella richiesta.
3. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 12 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e contiene:
 - gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativa alle quali è subordinata l'occupazione;
 - la durata e la frequenza dell'occupazione;
 - l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione e la relativa misura;
 - l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
 - l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo.
2. Con riferimento alla natura dell'area, qualora si riferisca ad aree private con servitù di pubblico passaggio, il cui titolo originario consenta anche la concessione in uso a terzi, la concessione/autorizzazione viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 13 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 10;
 - b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste;
 - f) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
 - g) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile o dell'attività interessata all'occupazione.
2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del comma 1 rimane in carico in solido al titolare della concessione/autorizzazione e al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero al proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
- a) il mancato versamento per due volte consecutive del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in base al numero di mesi di occupazione calcolando il mese per intero.

Art. 16 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti, ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno, il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso del canone già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.
7. Il mancato pagamento del canone, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 17 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso del canone già versato.
2. Ai fini della individuazione del carattere ricorrente, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 173/E del 22/06/1995, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata come tale a ripetersi con sistematicità e regolarità.
3. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO III – CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, aree e spazi in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dall'occupante, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
 2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi del Comune sono classificate in n. 2 categorie:
 - le strade, le aree e gli spazi all'interno del perimetro del centro abitato;
 - le strade, le aree e gli spazi fuori dal perimetro del centro abitato;secondo quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 13/05/1993 avente ad oggetto "Delimitazione del Centro Abitato ex art. 4 - D.Lgs. 30/04/1992- n. 285" (Codice della Strada).
 3. Le tariffe sono articolate nelle seguenti proporzioni:
 - 1 categoria (le strade, le aree e gli spazi all'interno del centro abitato): 100%;
 - 2 categoria (le strade, le aree e gli spazi fuori dal centro abitato): 90%.
- Nell'ambito delle occupazioni permanenti, per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 20%.
- Nell'ambito delle occupazioni temporanee, la tariffa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata con le seguenti misure di riferimento:
- a) Occupazioni da 1 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera;
 - b) Occupazioni di durata fino a 14 giorni anche non consecutivi, la tariffa giornaliera è intera, mentre per le occupazioni di durata oltre i 14 giorni anche non consecutivi la tariffa è ridotta del 30%.
 - c) Per le occupazioni temporanee sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 20%.

- d) Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto nei mercati tradizionali, sono ridotte del 50%.
 - e) Le tariffe per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%.
 - f) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
 - g) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
 - h) Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa, la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee, le tariffe sono ridotte del 50%.
 - i) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotta del 30%. Per tali occupazioni la tariffa è calcolata per una superficie convenzionale di 10 metri quadrati per ciascun veicolo.
4. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il canone è riscosso con l'ulteriore riduzione del 50%. In tal caso il contribuente è tenuto al pagamento anticipato del canone dovuto per l'intero periodo dell'occupazione. Tale pagamento anticipato non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per il fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 19 - Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.
3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore. Per i distributori di tabacchi e simili il canone è determinato forfaitariamente per ogni distributore il quale si considera di superficie pari a 1 mq.
4. Non si fa luogo al pagamento del canone per superfici inferiori a metri 0,50.
5. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma 6, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.
6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale si determina sulla base di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 20 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non corrisposto dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

Art. 21 - Riduzioni di superficie

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10 % per la parte eccedente i mq. 1.000.

Art. 22 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa autorizzazione/concessione:

a) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi;

b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 24 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purché non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva al Comune almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime;

c) le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi per interventi d'urgenza necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione successiva, anche via PEC, al Comune, entro il quinto giorno lavorativo successivo;

d) le occupazioni temporanee e permanenti aventi complessivamente una superficie inferiore a 0,5 metri quadrati o lineari e le occupazioni (come ad esempio targhe o insegne) con sporgenza non superiore a cm. 10;

e) i balconi, le verande, i bow windows, mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nel titolo edilizio e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le pensiline di alberghi, cinematografi e teatri, coprirullo, scala di accesso, gradini;

f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei Regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico di merci;

i) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretto e simili, in occasione di particolari festività civili e religiose;

j) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi;

k) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

l) le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune;

m) le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.

n) accessi e passi carrai, accessi ad impianti di distribuzione di carburante;

o) pozzi perdenti;

p) striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune di Nove;

q) mestieri girovaghi e artisti con soste non superiori a 2 ore;

r) occupazioni con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

- s) le occupazioni cimiteriali;
- t) le tende, fisse o retrattili;
- u) le occupazioni da parte di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, fino ad un massimo di 2 ore.

Art. 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ma non dal rilascio della relativa autorizzazione/concessione rilasciata dal servizio competente:

- a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi;
- b) le occupazioni realizzate da enti, associazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, sociali, ricreative, assistenziali, sportive, feste popolari, feste di quartiere, patrocinate dal Comune di Nove, a condizioni che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte nell'albo comunale delle associazioni;
- c) le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni politiche, sindacali, per una superficie non superiore a mq. 10;
- d) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero, di durata non superiore alle 8 ore con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione;
- e) le occupazioni realizzate da società di capitale interamente pubblico (es. società in house) che svolgono servizi pubblici per opere di manutenzione.
- f) le occupazioni effettuate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli.

2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento motivato da eventi o situazioni al contempo gravi e straordinarie, può temporaneamente esentare dal pagamento del canone per l'occupazione sia temporanea sia permanente di spazi e aree pubbliche previsto dal presente regolamento.¹

Art. 24 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, come indicato all'art. 19, comma 1. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene determinato in base al numero di mesi di occupazione calcolando il mese per intero.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone può essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

6. Per importi superiori ad €258,00 il versamento per l'annualità successiva, potrà essere corrisposto in 4 rate di uguale importo alle scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre.

6 bis. La Giunta comunale, con proprio provvedimento motivato da eventi o situazioni straordinarie, può modificare le periodicità e le date di scadenza del pagamento del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche previste dal presente articolo.²

Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

¹ Comma introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2020.

² Comma introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.03.2020

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore all'anno effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica titolari di posteggio, ovvero da pubblici esercizi, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Trova applicazione l'articolo 24, comma 4.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti") il pagamento è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

4. Per importi superiori ad €258,00 il versamento del canone per le occupazioni temporanee potrà essere corrisposto in 4 rate di uguale importo alle scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. Qualora l'occupazione temporanea abbia inizio in corso d'anno, la scadenza della prima rata dovrà corrispondere al primo giorno di occupazione, mentre le scadenze delle successive tre rate dovranno corrispondere a quelle delle ulteriori scadenze previste, se disponibili. Se non disponibili, l'ultima rata potrà scadere il 31 dicembre.

Art. 26 - Riscossione del canone

1. La riscossione ordinaria del canone per le occupazioni è curata dall'Ufficio individuato con appositi atti organizzativi dell'Ente, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione/autorizzazione rilasciate dal servizio competente, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.

2. In caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini di cui agli artt. 24 e 25, si procede alla riscossione coattiva nei modi consentiti dalla legge.

Art. 27 - Gestione del servizio.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito nelle seguenti forme:

a) in forma diretta;

b) in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO IV ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 28 – Accertamento

1. Il comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata:

a) controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo;

b) procede all'accertamento ed al controllo delle occupazioni di cui al presente regolamento, redigendo apposito verbale redatto da agente accertatore³ o da competente pubblico ufficiale.

2. In caso di parziale, omesso o tardivo versamento ovvero in caso di occupazioni abusive il comune procede alla notifica di un avviso di contestazione con invito ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Sulle somme dovute a titolo di indennità per occupazioni difformi da quanto previsto nell'autorizzazione/concessione viene eventualmente detratto quanto pagato a titolo di canone.

3. L'avviso di contestazione è notificato mediante PEC, o raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante messo notificatore. Non si procede ad accertamento nel caso di importi inferiori a 12,00 euro.

4. Il diritto di credito del Comune ad ottenere il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'indennità sostitutiva per le occupazioni abusive si prescrive in cinque anni, dalla scadenza originaria per tutte le tipologie di occupazione.

5. La prescrizione è interrotta dalla notifica di qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore.

6. Qualora il servizio di riscossione venga affidato a terzi, il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal concessionario.

³ Si veda l'articolo 14, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 29 – Sanzioni per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive, di cui agli artt. 2 e 7, si applica un'indennità pari al canone, maggiorata di una sanzione amministrativa pari al 100%.
2. Oltre alle sanzioni previste al comma precedente, alle occupazioni abusive nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione pecuniaria di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada.
2. Sulle somme dovute a titolo di indennità sono applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno. Gli interessi decorrono:
 - a) per le occupazioni permanenti, dalla data di scadenza ordinaria del canone;
 - b) per le occupazioni temporanee, dalla data in cui si presume siano effettuate.

Art. 30 – Sanzioni per ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa secondo i seguenti scaglioni:
 - 1% del canone per ogni giorno di ritardo e fino a 15 gg.
 - 15% del canone per ritardo da 16 a 29 gg.
 - 30% del canone per ritardo oltre 30 gg.
2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello previsto per la scadenza di pagamento.

3. Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997):

La sanzione ridotta è pari:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza originaria;
- ad un nono del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro il novantesimo giorno successivo alla data di scadenza originaria;
- ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data di scadenza originaria.

Art. 31 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio di concessione o dell'autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative collegate al canone sono irrogate dal funzionario responsabile contestualmente all'avviso di contestazione di cui al precedente articolo 31.
2. L'ufficio notifica l'avviso di contestazione e contestuale irrogazione delle sanzioni con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. L'interessato può accedere alla definizione agevolata mediante pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di indennità, sanzioni ed interessi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. In tal caso le sanzioni di cui al precedente articolo 31 sono ridotte ad un terzo. La definizione agevolata non si applica agli avvisi di contestazione emessi per parziale/omesso/tardivo versamento.
4. L'avviso deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3.

5. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione gli interessati possono far pervenire al comune (o al concessionario) deduzioni difensive e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La presentazione delle deduzioni difensive non sospende i termini per il pagamento.

6 Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, l'ufficio competente esamina le deduzioni difensive e qualora le motivazioni addotte vengano accolte, procede ad annullare o rettificare l'avviso. In caso contrario invia provvedimento di rigetto dell'istanza con addebito di ulteriori interessi e spese.

7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 non trova applicazione la definizione agevolata delle somme prevista al comma 3.

8. In caso di mancato versamento entro i termini indicati si procede alla riscossione coattiva delle somme richieste secondo le disposizioni di legge vigenti. Il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso. Avverso tale atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in attuazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 10 marzo 2008.

Art. 33 - Rimborsi.

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento.

3. Non si fa luogo al rimborso se la somma spettante, comprensiva di canone e interessi, è inferiore a €. 12,00.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Norme transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche temporanee rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e scadenti dopo l'1/01/2020 non possono essere rinnovate: l'interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico, in base al presente Regolamento.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono in vigore per 5 anni, quindi andranno rinnovate a partire dall'1/01/2025, fatta salva l'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 35 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020. Da tale data è abrogato *Il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (TOSAP)* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 27.02.1996, e tutti i successivi atti ad esso collegati.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.